



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 55 del 14/04/2005

DECRETO COMMISSARIO DELEGATO EMERGENZA AMBIENTALE 1 aprile 2005, n. 36

Scarico delle acque reflue urbane in corpo idrico costituito dal mare: disciplina nelle more dell'adozione del "Piano di Tutela" di cui all'art. 44 del D.Lgs. n. 152/1999.

IL COMMISSARIO DELEGATO

VISTA l'Ordinanza del Ministro dell'Interno, delegato per il Coordinamento della Protezione Civile, n.3184 del 22.03.2002, con la quale il Presidente della Regione Puglia è stato nominato Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi necessari al superamento dell'emergenza socio - economico - ambientale;

VISTA l'O.P.C.M. del 12 marzo 2003 n.3271, con la quale sono stati definiti i compiti del Commissario Delegato per l'emergenza in Puglia;

VISTO, in particolare, l'art.1, comma 1, della citata ultima Ordinanza, con il quale sono confermati i poteri conferiti al Presidente della Regione Puglia - Commissario Delegato, ai sensi dell'Ordinanza del Ministero dell'Interno n.3077 del 4 agosto 2000, in materia di tutela delle acque superficiali e dei cicli di depurazione;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 gennaio 2005 che, a norma dell'art.5, comma 1, della legge 24.2.1992, n.225, proroga, fino al 31 dicembre 2005, lo stato di emergenza socio-economico-ambientale nella Regione Puglia, dichiarato con D.P.C.M. 8.11.1994 e, successivamente, più volte prorogato;

VISTO Il Regolamento Regionale n.5/1989 ed in particolare l'art.10, comma 2, che prevede "Per gli scarichi nelle acque superficiali e marine dovrà essere assicurata la massima dispersione attraverso idonee condotte subacquee di scarico prolungate fino ad intercettare le correnti.";

VISTO il D.Lgs. n.152/1999 e sue successive modifiche ed integrazioni che, in tema di scarichi in acque superficiali, compreso il mare, non detta particolari prescrizioni in merito alle modalità attraverso le quali debba avvenire lo scarico, facendo -comunque- salve le norme regolamentari e tecniche, emanate ai sensi della normativa previgente, compatibili con le nuove disposizioni del citato Decreto Legislativo;

VISTA l'O.M. 31 maggio 1999 n.2985 e, in particolare, l'art.5, comma 2, che demanda al Commissario Delegato, anche per gli scarichi in corpo idrico superficiale, al fine di non compromettere la qualità delle acque del corpo idrico ricettore, il compito di:

- a) fissare i limiti di qualità degli effluenti in uscita da ciascun depuratore, in relazione al loro destino;
- b) disporre le modalità di scarico e le relative scadenze temporali alle quali i soggetti gestori dei depuratori sono obbligati ad attenersi;

- c) definire il programma degli interventi di adeguamento degli impianti;
- d) predisporre i progetti preliminari degli interventi di adeguamento degli impianti ai limiti e alle modalità di scarico di cui alle precedenti lettere a) e b);

VISTA l'O.M. 4 agosto 2000, n.3077, con la quale viene assegnata al Commissario Delegato la competenza di definire il piano di tutela di cui all'art.44 del D.Lgs. n.152/1999;

CONSIDERATO:

- che, alcuni dei nuovi impianti di depurazione a servizio di pubbliche fognature, che scaricano in corpo idrico superficiale, compreso il mare, non dispongono di condotta sottomarina;
- che, al momento, non sussistono le condizioni per ritenere prioritario l'utilizzo della condotta sottomarina quale modalità di scarico, atteso che detta modalità va considerata in riferimento allo stato idraulico ed ambientale del corpo ricettore, nonché alla qualità dello stesso scarico;
- che, pertanto, necessita, al fine di non compromettere la qualità del corpo recettore, stabilire apposite prescrizioni nelle more della definizione del "Piano di tutela" di cui al già citato art.44 del D.Lgs. n.152/1999;

FATTA PROPRIA la proposta dell'Ufficio Tutela delle Acque dall'Inquinamento dell'Assessorato Regionale ai LL.PP. formulata con comunicazione prot. n. 949/RN/T.A.I. del 21 marzo 2005, con cui è stata sottoposta la possibilità che si provvedesse, nelle more dell'adozione del "Piano di Tutela" di cui all'art. 44 del D. Lgs. n.152/1999, a disciplinare lo "scarico delle acque reflue urbane in corpo idrico costituito dal mare" in deroga a quanto stabilito dall'art.10, comma 2, del Regolamento Regionale n.5/1989, ferme restando le prescrizioni contenute nell'art.12 (Aree di Rispetto) dello stesso Regolamento, ed è stata predisposta apposita bozza;

RILEVATA la necessità di dover conseguentemente disciplinare lo scarico delle acque reflue urbane in corpo idrico superficiale, compreso il mare, in assenza di apposita condotta sottomarina;

CON I POTERI conferiti dall'O.P.C.M. n.3271 del 12 marzo 2003;

D E C R E T A

1) DI DISPORRE che, nelle more dell'adozione del "Piano di Tutela" di cui all'art.44 del D.Lgs. n.152/1999 e sue successive modifiche ed integrazioni, in deroga a quanto stabilito dall'art.10, comma 2, del Regolamento Regionale n.5/1989, fermo restando le prescrizioni stabilite all'art.12 dello stesso Regolamento, nei casi in cui lo scarico di acque reflue urbane avviene in corpo idrico superficiale, compreso il mare, in assenza di apposita condotta sottomarina, si applica la seguente disciplina:

Art.1

(Scarico delle acque reflue urbane
in corpo idrico costituito dal mare)

1. E' consentita l'immissione di un nuovo scarico di acque reflue urbane, rinveniente da impianto di

depurazione a servizio della pubblica fognatura, in corpo idrico superficiale, costituito dal mare, senza l'utilizzo di apposita condotta sottomarina, solo quando venga accertato che ciò non peggiori lo stato ambientale dello stesso corpo ricettore.

In tale circostanza l'impianto dovrà essere dotato di idonea stazione di disinfezione in grado di assicurare il conseguimento del limite "ESCHERICHIA COLI" massimo 5000 UFC/100 mL, fermo restando il rispetto degli ulteriori limiti allo scarico stabiliti dalla normativa vigente. Detto limite dovrà essere assicurato dal gestore del servizio di depurazione nel periodo compreso tra aprile e settembre di ogni anno.

Soggiace alla stessa disciplina il caso in cui l'impianto, pur provvisto di condotta sottomarina, risulta temporaneamente fuori esercizio.

2. Il gestore del servizio di depurazione dovrà, con riferimento a quanto stabilito dall'art.13, lettera b), del R.R. n.5/89, effettuare il monitoraggio dello scarico e delle acque recipienti. Il risultato delle analisi dovrà essere inviato all'Amministrazione Provinciale competente per territorio, la quale, ove ne ravvisi la necessità, potrà stabilire un allargamento della fascia di rispetto di cui all'art.12 del R.R. n.5/89, nonché all'Ufficio Tutela delle Acque dall'Inquinamento dell'Assessorato Regionale ai LL.PP..

2) DISPORRE, altresì, la notifica del presente provvedimento all'ATO Puglia, alle Amministrazioni Provinciali, all'Ufficio Tutela delle Acque dall'Inquinamento dell'Assessorato Regionale ai LL.PP. e all'AQP S.p.A.;

3) DI DISPORRE, infine, la pubblicazione del presente decreto sul B.U.R. della Regione Puglia.

Il Commissario Delegato

Raffaele Fitto